



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                   |   |
|-------------------|---|
| (NA) MAIMERI      | Presidente  |
| (NA) PARROTTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT         | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) MINCATO      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore LUCILLA GATT

Seduta del 18/10/2017

### FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24.02.2015, un contratto di finanziamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 10.11.2010, **il ricorrente**, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, con il presente ricorso chiede genericamente il pagamento di euro 2630,78 a titolo di

- a) oneri non maturati;
- b) interessi legali,

Chiede, inoltre, il rimborso delle:

- c) spese difensive mediante somma da determinarsi equitativamente e il rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

Costitutosi, **il resistente** eccepisce:

- con riguardo alle commissioni bancarie il difetto di legittimazione passiva in quanto da considerarsi *up front*;

con riguardo alle commissioni di intermediazione la congruità dei rimborsi già riconosciuti, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, in conformità al disposto contrattuale

- con riguardo al premio assicurativo il difetto di legittimazione passiva;



- con riguardo alle spese difensive, la mancanza di prova delle stesse e la non necessità delle medesime in ragione della natura non complessa della controversia.  
Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Con riguardo al punto a), relativo alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati, da intendersi come comprensivi **delle commissioni bancarie e di intermediazione**, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui nella formulazione dei contratti gli intermediari sono tenuti a esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up-front*) e quali maturino nel corso dello svolgimento del rapporto (costi *recurring*). Ove fosse rispettato questo obbligo di trasparenza nella formulazione della clausola relativa al singolo costo del finanziamento, potrebbe ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi *recurring* addebitati al cliente in una percentuale, purché ciò avvenga con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa (cfr. **Coll. Coord. nn. 10003/2016; 10017/2016; 10035/2016**). Al contrario, in assenza di una chiara ripartizione tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare, secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. anche **Coll. Coord. n. 6167/2014**).

Nel caso di specie, il contratto dedotto in giudizio non descrive chiaramente quali siano i costi *up front* e quali quelli *recurring* e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione di euro 92,52 a titolo di commissioni bancarie, e di euro 2.666,42 a titolo di commissione di intermediazione.

Con riguardo al punto c), relativo alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi si rammenta il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, **Coll. Roma n. 3978/2015; Coll. Coord. n. 6167/2014**), secondo cui nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. **Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; art. 49 Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 125-sexies TUB; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011**).

In considerazione di quanto rilevato, nel caso in esame dovrà essere riconosciuta la somma di euro 555,12 a titolo di oneri assicurativi con riferimento alla quota polizza vita.

Pertanto, in riferimento ai punti a), b) e c) va riconosciuta la somma complessiva di 2.630,78 euro, **al netto di quanto già rimborsato (pari ad euro 683,28)**.

Con riguardo al punto d), la richiesta di rimborso delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (**Coll. Coord. n. 4618/2016**).

## P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.630,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABRIZIO MAIMERI